CAMERA DEI DEPUTATI N. 1439

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEJA, FARASSINO, PIOLI, PERABONI, FORMENTINI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BOSSI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FLEGO, FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PETRINI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

—

Norme per il rilancio economico del Canavese

Presentata il 31 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'economia del Canavese ed il suo sistema industriale stanno attraversando un momento estremamente difficile. Il Canavese occupa la regione nord-occidentale della provincia di Torino, con un territorio prevalentemente piano e collinare delineato a nord dall'arco alpino. Ha una popolazione di circa 250.000 abitanti suddivisi in quasi 140 comuni i cui principali sono Ivrea, Caluso, Castellamonte, Cuorgné, Rivarolo, Chivasso.

Il sistema industriale del Canavese è oggi composto da oltre 800 aziende che

occupano circa 35.000 dipendenti. La presenza delle piccole aziende, cioè con un massimo di 100 dipendenti, è molto elevata e rappresenta in termini di numero oltre il 90 per cento delle imprese.

La maggior parte di queste operano nel settore elettronico con circa 19.000 addetti (Olivetti e suo indotto); le restanti imprese nel settore meccanico (FIAT/Lancia e suo indotto).

I dati che emergono da un'indagine congiunturale presso un campione di piccole e medie imprese fanno rilevare andamenti molto negativi di tutti gli indici economici: dal secondo semestre 1991 i dati del Canavese sono più negativi della media regionale.

Per dare un'indicazione di quanto la situazione sia catastrofica si può dire che negli anni 80 il settore dello stampaggio esprimeva oltre 100 aziende con 4.000 occupati: oggi sono circa 60 aziende con 2.600 occupati.

Da un punto di vista economico, il fatturato delle imprese medio-piccole ha subìto negli utimi due anni una riduzione valutabile intorno al 30 per cento.

Per non parlare poi delle ore di cassa integrazione guadagni ordinaria che hanno subìto un vertiginoso incremento: 500.000 ore nel 1990; 1.650.000 ore nel 1991; forte aumento di ore nel primo trimestre del 1992 se paragonato allo stesso periodo del 1991. Molte aziende cominciano inoltre a sentire l'attrazione dei vantaggi che offre la Francia e spostano le loro aziende in Savoia, con gravi ulteriori perdite di posti di lavoro. Infatti il Governo francese, con una politica lungimirante, favorisce e facilita l'inserimento di unità produttive sul suo territorio.

I vantaggi sono chiari e possono essere così sintetizzati:

in Italia il costo orario medio del lavoro è di lire 24.000, di cui lire 14.000 per oneri sociali; in Francia siamo invece su livelli ben diversi: lire 18.000, di cui solo lire 8.000 per oneri sociali.

Per non parlare poi del costo energetico che in Francia è più che dimezzato.

La politica economica attuata sino ad oggi dal Governo italiano, tendente a favorire lo sviluppo delle aree meridionali con elargizioni di capitali sia a tasso agevolato che a fondo perduto, assieme ad altre facilitazioni di vario tipo, ha invogliato parecchie aziende del Nord a trasferire gli impianti in quelle aree.

La Olivetti da tempo ha trasferito intere tecnologie a Marcianise e a Pozzuoli ed ora trasferisce a Napoli la ricerca e sviluppo, con gravissime perdite occupazionali per il Canavese.

La FIAT con i suoi nuovi impianti a Melfi ha programmato una drastica riduzione di personale dello stabilimento Lancia di Chivasso con una perdita secca di oltre 3.000 posti di lavoro che metterà in ginocchio tutta l'economia dell'area. Altra drastica riduzione di posti di lavoro già annunciata riguarda la FIAT di Rivalta (Torino).

L'imprenditoria canavesana non può più combattere da sola contro quello che sembrerebbe essere un disegno preciso di smantellamento di un'area tecnologicamente tra le più avanzate del mondo. Il Canavese che tanto ha fatto e dato per contribuire allo sviluppo di aree depresse ora ha bisogno di urgenti mezzi per la sua rinascita.

La proposta di legge della Lega Nord si articola su tre fasi ben distinte:

una fase di aiuto immediato ai cassintegrati ed ai giovani in aspettativa di lavoro. In questa fase si tende, attraverso un'esenzione dagli oneri contributivi e fiscali, ad incentivare le aziende del territorio all'assunzione di manodopera (articoli 4 e 7);

una fase di aiuto a medio termine, aiuto che ha come obiettivo non la creazione di una rete di assistenzialismo, ma un impulso all'investimento dato alle piccole e medie imprese (articolo 3) ed alla creazione di nuove imprese anche per impedire che la vicina Savoia, attra-

verso il suo oculato programma di incentivazione, seguiti a drenare industrie italiane (articolo 5);

una terza fase di aiuto a lungo termine tendente a creare (o a potenziare adeguatamente gli esistenti) centri di servizio alle imprese (articolo 6).

Inoltre, poiché nei prossimi anni, in sede europea, la vita della singola piccola e media industria sarà resa sempre più difficile da un regime di accanita concorrenza, si vuole promuovere, con l'articolo 9, la formazione di consorzi e cooperative, che permettano alle piccole e medie industrie di raggiungere le dimensioni atte a meglio resistere alla concorrenza e ad espandersi sul mercato.

Lo scopo quindi della presente proposta di legge è quello di fornire agli operatori canavesani una serie di strumenti economici e normativi per il rilancio dell'area.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Per assicurare l'avvio della riconversione industriale e la tutela dei livelli occupazionali riferiti al comprensorio del Canavese sono adottate misure di sostegno per consentire:

a) il riequilibrio territoriale del sistema produttivo locale;

b) la realizzazione delle condizioni insediative delle attività industriali, artigianali, commerciali e turistiche;

c) il superamento degli squilibri occupazionali.

2. La presente legge si applica per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 nei seguenti comuni: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Castello, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette d'Ivrea, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgo d'Ale, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cavagonolo, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cigliano, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgné, Favria, Feletto Canavese, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front Canavese, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lauriano, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzè, Lugnacco, Lusiglié, Maglione, Mazzé, Mercenasco, Meugliano, Moncrivello, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nomaglio, Oglianico, Orio Cana-

vese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato Soana, Vauda Canavese, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Vialfré, Vico Canavese, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viverone, Volpiano.

ART. 2.

(Piano socio-economico).

1. Per assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la regione Piemonte adotta, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano socio-economico circoscritto all'area del Canavese, finalizzato alla riattivazione e al sostegno delle attività produttive, mediante la concessione di contributi in conto interessi, ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario.

2. Nella concessione dei contributi alle imprese di cui al comma 1, è riconosciuta priorità alle iniziative imprenditoriali in grado di privilegiare l'incremento dell'occupazione, il recupero di fabbricati industriali inattivi, l'apprestamento di aree attrezzate, la diffusione dell'innovazione tecnologica, il risparmio energetico, la riduzione degli effetti inquinanti.

ART. 3.

(Finanziamenti agevolati).

1. Alle imprese che perseguono gli obiettivi definiti dal piano socio-econo-

mico di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere concessi, dagli istituti di credito a medio termine, finanziamenti a tasso agevolato pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, e nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi, scorte di materie prime e semilavorati. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a 100 milioni di lire, mentre la durata non può superare i dieci anni, di cui tre di preammortamento.

2. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; in ogni caso non operano i limiti discrezionali di cui agli articoli 6 e 8 del citato decreto n. 902 del 1976.

3. La regione Piemonte concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure stabilite dalla regione stessa, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

ART. 4.

(Aiuti immediati all'occupazione).

1. Per assicurare il superamento degli squilibri occupazionali di breve termine, conseguenti ai processi di ristrutturazione produttiva, è disposta l'esenzione dagli oneri fiscali e contributivi nella misura del 100 per cento al primo anno e in misura progressivamente decrescente fino ad esaurirsi al quinto anno.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è prevista a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali e turistiche operanti nell'area del Canavesano che provve-

dano ad assumere lavoratori in cassa integrazione guadagni e giovani di età non superiore ai 29 anni, purché residenti nel suddetto comprensorio.

ART. 5.

(Creazione di nuove imprese).

1. Per promuovere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, sotto forma di imprese societarie o cooperative, in grado di assicurare, a medio termine, il riequilibrio dei livelli occupazionali, è disposto un rifinanziamento straordinario della legge della regione Piemonte 21 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6.

(Servizi alle imprese).

1. Al fine di incentivare interventi diretti alla predisposizione di aree per nuovi insediamenti produttivi, realizzazione di attività produttive, recupero di fabbricati industriali, iniziative mirate alla diffusione e al consolidamento dell'innovazione tecnologica, è disposto un rifinanziamento straordinario delle leggi della regione Piemonte 25 febbraio 1980, n. 9, e 1° dicembre 1986, n. 56.

ART. 7.

(Contratti di formazione).

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nell'area del Canavesano, purché stipulati successivamente al 31 marzo 1992, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni.

ART. 8.

(Agevolazioni fiscali).

1. Tutte le imprese commerciali che esercitano per professione abituale le atti-

vità indicate nell'articolo 2195 del codice civile nonché quelle dirette alla prestazione di servizi, che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile e che svolgano la loro attività prevalentemente nel Canavese, da almeno un triennio, gestite individualmente o in forma societaria, le quali ritengano di riconvertirsi e di ristrutturarsi senza dover procedere ad alcuna riduzione di personale, sono esentate dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per il periodo di tre anni, relativamente a tutti gli utili conseguiti a partire dal primo esercizio, chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, reinvestiti in immobilizzazioni tecniche o in stoccaggio di magazzino, indispensabili per la riconversione dell'attività produttiva.

2. Tutte le imprese di cui al comma 1, che, pur in mancanza di utile, decidano di riconvertire i propri processi produttivi mantenendo i livelli occupazionali, e che effettuino nuovi investimenti in immobilizzazioni tecniche nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle norme del codice civile e all'articolo 67, commi 1, 2 e 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, possono dedurre interamente dal reddito i costi anche se relativi a beni ad utilità pluriennale.

3. I beni di cui al comma 2 sono inalienabili per non meno di un quinquennio a far data dal loro acquisto e su di essi lo Stato ha privilegio per un quinquennio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2759 del codice civile.

4. Qualora i beni di cui al comma 2 vengano ceduti successivamente al periodo di cui al comma 3, in deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate devono essere interamente destinate alla formazione del reddito dell'esercizio in cui

si sono economicamente manifestate, senza poter essere ripartite in più esercizi, in deroga alla normativa fiscale vigente.

5. Le imprese di cui al comma 4, in altenativa all'acquisto dei beni pluriennali utilizzati per la riconversione dei processi produttivi, possono acquisire gli stessi in *leasing* o mediando altre forme finanziarie equivalenti. In tal caso le agevolazioni sono limitate allo sgravio degli oneri contributivi, ai sensi del comma 6.

6. Tutte le imprese di cui al comma 1 le quali riconvertano i propri processi produttivi senza ridurre i livelli occupazionali, possono fiscalizzare per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli oneri di loro spettanza. Gli enti previdenziali godono di privilegio sui beni acquistati per la riconversione industriale, ai sensi dell'articolo 2759 del codice civile.

7. Tutte le imprese di cui al comma 1 che si riconvertano senza ridurre i livelli occupazionali, che non riescano ad ultimare il triennio previsto dal comma 6 per l'attuazione del processo di riconversione degli impianti e che vengano poste in liquidazione, in deroga all'articolo 124, comma 2, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno estendere il conguaglio fiscale della liquidazione stessa, e gli effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Servizi e consorzi).

1. Per assicurare il coordinamento delle iniziative di diffusione tecnologica, con particolare riferimento all'introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o comunque nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi o le tecniche di commercializzazione, è disposto il finanziamento a favore di centri di servizio a struttura consortile attraverso la conces-

sione di finanziamenti agevolati nel quadro degli stanziamenti assegnati alla Fin Piemonte.

ART. 10.

(Copertura).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 800 miliardi di lire per il 1992 e in 800 miliardi di lire per il biennio 1993-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (comprese rate ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna) ».

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.